



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DI MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI FORMAZIONE

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1196/2023 Prot. n. 201237 del 01/08/2023

Entrata in vigore: 22 agosto 2023

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni	2
Articolo 2 - Offerta formativa complessiva, istituzione e rinnovo dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione	4
Articolo 3 - Docenza e supporto didattico	5
Articolo 4 - Modalità didattica	6
Articolo 5 - Compiti del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS)	6
Articolo 6 - Corsi in convenzione con altre Università	6
Articolo 7 - Collaborazioni con enti e soggetti esterni	7
Articolo 8 - Adesione a master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione istituiti presso altre Università	7
CAPO II – Master universitari di primo e secondo livello, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione	8
SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi	8
Articolo 9 - Proposta di istituzione e rinnovo	8
Articolo 10 - Organi e Commissioni	9
SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali	11
Articolo 11 - Titoli per l'accesso	11
Articolo 12 - Iscrizione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione	12
Articolo 13 - Modalità di iscrizione	13
Articolo 14 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti	14

Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione	14
SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso programmato	15
Articolo 16 - Bando di ammissione	15
Articolo 17 - Commissione incaricata della selezione dei candidati	16
Articolo 18 - Procedura di selezione per l'ammissione a master/corsi a numero chiuso programmato	16
SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale	16
Articolo 19 - Attività, durata, crediti	16
Articolo 20 - Verifiche periodiche	17
Articolo 21 - Prova finale Master di primo e secondo livello	18
Articolo 22 - Prova finale corsi di formazione e corsi di perfezionamento	20
Articolo 23 - Rilascio del titolo finale di master	21
Articolo 24 - Rilascio attestato finale di corso di perfezionamento e corso di formazione	21
SEZIONE V – Aspetti finanziari	22
Articolo 25 - Finanziamento e piano finanziario	22
Articolo 26 - Piano finanziario definitivo	23
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII	23
Articolo 27 - Linee guida operative	23
Articolo 28 - Deroghe	23
Articolo 29 - Norme transitorie e finali	23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master di I e II livello, Corsi di Formazione, Corsi di Perfezionamento dell'Università degli studi di Ferrara nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera delle persone iscritte ai suddetti corsi.

2. Ai sensi del presente regolamento e dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, si intende in particolare:
 - a) master universitari di primo e di secondo livello, di cui all'articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b) corsi di perfezionamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c;
 - c) corsi di formazione universitaria di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c (aggiornamento professionale).
3. Limitatamente ai corsi di cui alle lettere b e c l'Ateneo può attivare Summer School/Winter School, le cui caratteristiche sono definite nelle Linee Guida Operative.
4. Ai fini della progettazione, promozione, organizzazione e sviluppo dei master e corsi di perfezionamento e formazione oggetto del presente regolamento l'Ateneo si avvale del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).
5. Ai sensi del presente regolamento i seguenti termini sono usati secondo le definizioni di seguito fornite:
 - a) credito formativo universitario (credito/CFU): misura di impegno complessivo di apprendimento, incluso lo studio individuale, richiesto a ciascuno studente, quantificato in 25 ore;
 - b) struttura didattica: Consiglio di Dipartimento a cui il master, corso di perfezionamento o corso di formazione afferisce, secondo quanto riportato da Statuto dell'Ateneo;
 - c) proposta di istituzione: scheda contenente il progetto del master, corso di perfezionamento o corso di formazione presentata per l'approvazione da parte degli organi competenti il primo anno di attivazione;
 - d) proposta di rinnovo: scheda contenente il progetto del master, corso di perfezionamento o corso di formazione presentata agli organi competenti negli anni successivi a quello di istituzione;
 - e) documento annuale di programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS): documento strategico annuale in cui si definiscono obiettivi di breve e lungo periodo, le attività previste e si sintetizzano i risultati ottenuti nell'anno precedente; è approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione;
 - f) linee guida operative: documento operativo annuale contenente gli indirizzi per la programmazione dell'offerta post laurea dell'anno accademico di riferimento;
 - g) titolo congiunto: unico titolo rilasciato congiuntamente da Atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione e gestione dei master;

- h) titolo doppio/multiplo: titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle Università italiane o straniere che concorrono all'istituzione e gestione dei master;
 - i) bando di ammissione: documento emanato con decreto del Rettore contenente le modalità per l'ammissione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione a numero programmato;
 - j) manifesto degli studi: documento emesso dalla Direzione dei master/corsi contenente le modalità per l'iscrizione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione ad accesso libero.
6. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Offerta formativa complessiva, istituzione e rinnovo dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione

1. Al fine di predisporre l'offerta formativa complessiva per ogni anno accademico, una o più strutture didattiche, anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, propongono l'istituzione o il rinnovo dei master, corso di perfezionamento e corsi di formazione di cui all'art. 1 aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento annuale di programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) e nelle Linee Guida Operative.
2. L'istituzione dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico e proposta dell'offerta formativa complessiva da parte del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS). Nel solo caso di corsi di perfezionamento o formazione che erogano non più di 6 CFU, in luogo della deliberazione da parte degli Organi centrali, l'istituzione viene deliberata dalla struttura didattica, recependo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).
3. L'istituzione mantiene la sua validità negli anni accademici successivi, a condizione che siano mantenuti, i seguenti requisiti:
 - a) tipologia (master di I livello/ master di II livello/corso di perfezionamento/ corso di formazione);
 - b) obiettivi;
 - c) finalità;
 - d) durata (annuale/biennale).
4. Il rinnovo dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione, negli successivi a quello di istituzione, viene deliberato dalle strutture didattiche, recepite le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

5. La disciplina di dettaglio e il calendario per la presentazione delle proposte sono stabilite annualmente nelle Linee Guida Operative.

Articolo 3 - Docenza e supporto didattico

1. L'affidamento degli incarichi di insegnamento al personale docente dell'Università di Ferrara è deliberato dalle strutture didattiche all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o rinnovo. Eventuali successive variazioni agli incarichi dovranno essere debitamente motivate e deliberate dalle strutture didattiche purché sia garantita la parità tra costi e ricavi del piano finanziario e quanto specificato nelle Linee Guida Operative.
2. Oltre ai docenti dell'Università di Ferrara possono svolgere attività didattica nei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione i docenti individuati secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regolamentare in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione. Per consentire la corretta verbalizzazione delle prove di verifica, ogni insegnamento deve avere un responsabile scelto tra personale docente dell'Università di Ferrara.
3. Il personale docente di I e di II fascia e ricercatore dell'Università di Ferrara che svolga attività didattica e organizzativa nei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione di cui al presente regolamento può essere retribuito secondo quanto regolamentato dall'Ateneo in tema di attribuzione, autocertificazione, verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori.
4. Il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione dei compensi per le attività svolte nel master, corso di perfezionamento e corso di formazione, viene comprovato tramite presentazione da parte dell'interessato, al competente ufficio dell'Ateneo, del registro delle attività didattiche relativo all'anno accademico per cui si richiede tale erogazione.
5. In relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, possono essere affidati incarichi per svolgere attività di supporto alla didattica. Tali incarichi possono essere affidati esclusivamente nell'ambito dei fondi ad essi destinati nel piano finanziario del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e secondo quanto regolamentato dall'Ateneo in tema di conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
6. Gli incarichi di insegnamento affidati a docenti esterni dovranno svolgersi in forma seminariale, salvo deroghe eccezionali, debitamente motivate, valutate dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS), secondo quanto regolamentato dall'Ateneo in tema di conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica.
7. Il personale docente di I e di II fascia e ricercatore dell'Università di Ferrara collocato in congedo per motivi di studio o in aspettativa a qualsiasi titolo, non potrà svolgere attività didattica

nell'ambito dei master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione oggetto del presente regolamento. Per i docenti in congedo per motivi di studio l'eventuale attività di Direzione dei master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione, da svolgere a titolo gratuito, potrà essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento con delibera motivata. Qualora un docente o ricercatore dell'Università di Ferrara sia collocato in quiescenza o trasferito ad altro Ateneo, sarà onere della struttura didattica a cui il master, corso di perfezionamento o corso di formazione afferisce, provvedere alla tempestiva modifica dell'incarico.

Articolo 4 - Modalità didattica

1. Le attività didattiche dei corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzate con modalità in presenza (convenzionale), a distanza (on line) o mista (blended).

Articolo 5 - Compiti del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS)

1. Il Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS), la cui composizione e durata è regolata dallo Statuto del Centro, è incaricato della valutazione strategica dell'offerta formativa post laurea dell'Ateneo sia preventiva, nel momento dell'attivazione, sia consuntiva, nel momento della verifica annuale dei risultati.
2. Il Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS), svolge, in particolare i seguenti compiti:
 - a) approva le linee guida operative annuali, previa acquisizione delle proposte di modifica o integrazioni da parte degli uffici competenti per le parti di interesse;
 - b) propone l'offerta formativa complessiva, esaminando le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi da sottoporre a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale revoca del compenso alla Direzione del corso;
 - d) si esprime su eventuali deroghe al presente regolamento;
 - e) sottopone agli organi accademici le proposte di modifica del presente regolamento;
 - f) si esprime su aspetti di carattere didattico organizzativi relativi all'offerta formativa post laurea dell'Ateneo.

Articolo 6 - Corsi in convenzione con altre Università

1. Per i corsi, con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara, realizzati in collaborazione con altre Istituzioni universitarie anche straniere, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni.
2. Le convenzioni suddette dovranno definire:

- a) la tipologia della collaborazione e del titolo rilasciato (congiunto, doppio o multiplo), nonché le modalità per il rilascio del titolo;
 - b) le sedi di svolgimento del corso;
 - c) la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa;
3. Su proposta della struttura didattica di riferimento le convenzioni, sottoscritte dal Rettore, vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.

Articolo 7 - Collaborazioni con enti e soggetti esterni

1. Le collaborazioni con enti e soggetti esterni pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento possono prevedere:
 - a) l'erogazione da parte del soggetto esterno di contributi per l'istituzione di borse di studio e altre forme di agevolazione;
 - b) l'erogazione da parte del soggetto esterno di contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
 - c) l'erogazione a titolo gratuito da parte del soggetto esterno di attività di promozione del corso e/o risorse strutturali/strumentali.
2. Le forme di collaborazione di cui ai punti a) e b) possono essere regolate con lettera di intenti trasmessa dalla controparte al Rettore dell'Università, o con apposita convenzione sottoscritta dal Rettore, che dovrà riportare l'ammontare del contributo e la relativa destinazione. La lettera di intenti o la convenzione verranno sottoposte all'accettazione/approvazione degli organi accademici competenti.
3. Le forme di collaborazione di cui al punto c) dovranno essere regolate con apposita convenzione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento a cui il corso afferisce, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 8 - Adesione a master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione istituiti presso altre Università

1. L'adesione a master universitari istituiti presso altri Atenei, e per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto o di doppio/multiplo titolo, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico su proposta della struttura didattica interessata.
2. L'adesione a corsi di perfezionamento o corsi di formazione istituiti presso altri Atenei, e per i quali sia previsto il rilascio di un attestato finale congiunto, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico su proposta della struttura didattica interessata.
3. La delibera della struttura didattica dovrà riportare:

- a) le motivazioni dell'adesione al progetto formativo;
 - b) il progetto istitutivo del corso dal quale si evinca l'articolazione didattica e il piano finanziario;
 - c) l'elenco dei docenti dell'Ateneo di Ferrara inseriti nel progetto.
4. L'adesione dovrà essere formalizzata attraverso apposita convenzione, sottoscritta dal Rettore, nella quale dovranno essere esplicitati gli obblighi delle parti e sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

CAPO II – Master universitari di primo e secondo livello, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Formazione

SEZIONE I – Istituzione, rinnovo e organi

Articolo 9 - Proposta di istituzione e rinnovo

1. Ciascuna proposta di istituzione e rinnovo deve indicare:
- a) gli obiettivi formativi e le finalità del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferisce, nonché agli sbocchi professionali;
 - b) il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti formativi universitari erogati, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti;
 - c) i tirocini previsti e le relative modalità di svolgimento (opzionale per corsi di perfezionamento e corsi di formazione);
 - d) gli eventuali curricula previsti;
 - e) le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - g) le modalità di svolgimento della didattica;
 - h) l'indicazione del Dipartimento al quale assegnare i fondi per le esigenze del master, corso di perfezionamento o corso di formazione;
 - i) le modalità e i requisiti di ammissione;
 - j) l'eventuale numero massimo delle persone iscrivibili al master, corso di perfezionamento o corso di formazione, nonché il numero minimo di persone iscritte al di sotto del quale il master, corso di perfezionamento o corso di formazione viene revocato;
 - k) la proposta di nomina della Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione;

- l) il piano finanziario preventivo con indicazione delle entrate e delle uscite,
 - m) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del master, corso di perfezionamento o corso di formazione;
 - n) le eventuali agevolazioni economiche previste, comprese modalità e criteri di conferimento delle stesse;
 - o) la persona che ricopre il ruolo di referente amministrativo-contabile della struttura di riferimento, da individuare nel/nella Segretario/a o Manager amministrativo/a del Dipartimento di gestione dei fondi;
 - p) nel caso di master di I e II livello e corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti: l'avvenuta autorizzazione allo svolgimento delle suddette attività da parte delle persone iscritte al master o corso di perfezionamento, conferita dalla direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui vengono svolte le attività stesse;
 - q) nel caso sia previsto l'espletamento di una procedura di selezione: la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della valutazione
2. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare una relazione sui risultati conseguiti, anche in termini di ricaduta occupazionale.
 3. La proposta istitutiva può prevedere l'erogazione della didattica con durata superiore alla normale (tempo parziale) e conseguentemente le attività formative possono articolarsi su più di un anno accademico.
 4. Per ogni insegnamento è possibile prevedere una parte teorica (T) e una parte pratica (P) da intendersi come esercitazioni e/o attività di laboratorio, clinica, biblioteca o sul campo o a prevalente svolgimento applicativo o strumentale. Ogni progetto individuerà il rapporto dei crediti per ogni tipologia di attività formativa.

Articolo 10 - Organi e Commissioni

1. Gli organi dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione sono: la Direzione, il Consiglio didattico e, se previsto, il Comitato di indirizzo.
2. La Direzione dei master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione può essere assunta al massimo da tre unità di personale docente e ricercatore dell'Ateneo di Ferrara o di altro Ateneo convenzionato, una in posizione di Direttore e le altre due in posizione di Vice-Direttore.
3. Per l'attività di Direzione del master, corso di perfezionamento e corso di formazione potrà essere riconosciuto, in sede di approvazione del progetto formativo da parte della struttura didattica, un compenso non superiore al limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e erogabile solo laddove sia assolto l'obbligo didattico secondo quanto regolamentato dall'Ateneo in tema di attribuzione, autocertificazione, verifica e valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di

servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori. Tale compenso deve trovare copertura nel piano finanziario del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e la proposta di corresponsione deve essere corredata da una congrua motivazione. L'erogazione del compenso alla Direzione è subordinato all'adempimento dei doveri sanciti dal presente regolamento e al rispetto delle scadenze previste.

4. È compito della Direzione del master, corso di perfezionamento e corso di formazione:
 - a) presiedere il Consiglio Didattico, assumendo la responsabilità del master, corso di perfezionamento o corso di formazione;
 - b) provvedere alla presentazione del piano finanziario definitivo;
 - c) convocare la Commissione incaricata della selezione delle persone candidate;
 - d) accertare, il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte degli studenti e delle studentesse;
 - e) redigere, alla conclusione del master, corso di perfezionamento e corso di formazione, una relazione sui risultati conseguiti anche in termini di ricaduta occupazionale da trasmettere al Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).
5. Il Consiglio didattico è composto dalle unità di personale docente e ricercatore che svolgono attività didattica nel master, corso di perfezionamento e corso di formazione stesso, compresi i relatori e le relatrici dei seminari, una volta affidati gli incarichi da parte della struttura didattica.
6. Compiti del Consiglio didattico:
 - a) organizzare la didattica del master, corso di perfezionamento e corso di formazione;
 - b) curare e organizzare le prove di verifica e la prova finale;
 - c) curare e organizzare ogni altra attività didattica necessaria;
 - d) valutare i titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissibilità ai soli fini dell'iscrizione al master, corso di perfezionamento e corso di formazione;
 - e) deliberare in merito alle richieste di abbreviazione di corso o di riconoscimento di crediti formativi, se non nominata dalla struttura didattica di afferenza del master, corso di perfezionamento o corso di formazione una apposita commissione.
7. Il Comitato di indirizzo, se previsto all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione o del rinnovo del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, è composto da personale docente del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e da persone esperte nel settore di riferimento del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e rappresentanti di enti esterni interessati (imprese, istituzioni pubbliche o altri soggetti istituzionali rilevanti). Il Comitato svolge funzioni di indirizzo scientifico relativamente ai contenuti del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e funzioni consultive con particolare riferimento al rapporto tra l'offerta formativa del master, corso di perfezionamento o corso di formazione e i bisogni del mercato del lavoro, agli sbocchi occupazionali dei corsisti, alle iniziative promozionali e alla esplorazione e attivazione di collaborazioni esterne.

8. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Direttore di Dipartimento di afferenza del master, corso di perfezionamento o corso di formazione: è composta da almeno 3 componenti facenti parte del Consiglio Didattico di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo, e almeno due supplenti.

SEZIONE II – Iscrizione, disposizioni generali

Articolo 11 - Titoli per l'accesso

1. I master universitari di primo livello sono aperti ai possessori di:
 - a) laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - c) laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - d) diploma universitario;
 - e) laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - f) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
2. I master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:
 - a) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - b) laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - c) laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - d) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
3. I corsi di perfezionamento sono aperti alle persone che siano in possesso di:
 - a) laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
 - b) laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
 - c) laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
 - d) diploma universitario;
 - e) laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
 - f) titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all'estero ritenuto idoneo.
4. I corsi di formazione sono aperti alle persone che siano in possesso di:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) diploma quadriennale, previa valutazione dell'ammissibilità da parte della direzione didattica;
 - c) titoli di studio considerati equipollenti;
 - d) titolo di studio conseguito all'estero dopo 12 anni di scolarità e riconosciuto idoneo.

5. L'ammissione ai master e corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è subordinata al possesso delle relative abilitazioni professionali italiane previste dalla normativa vigente. Il bando/manifesto può inoltre prevedere come requisito anche l'iscrizione al rispettivo albo.
6. L'ammissione ai master e corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria prevede inoltre che, per chi possiede un titolo di accesso equipollente conseguito in base alla precedente normativa (diplomi delle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e di cui alle leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1), debba essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.
7. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio didattico che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al master, corso di perfezionamento o corso di formazione. Sarà necessario, in tal caso, allegare in originale all'istanza di iscrizione:
 - a) certificato analitico del corso di studi frequentato;
 - b) dichiarazione di valore in loco del titolo, legalizzazione e traduzione ufficiale in italiano del titolo originale rilasciate da Rappresentanze diplomatiche italiane oppure Diploma Supplement rilasciato da autorità accademica dell'Unione europea, legalizzazione e la traduzione ufficiale in italiano del titolo rilasciati da Rappresentanze diplomatiche italiane.È data facoltà di allegare copia digitale dei documenti suddetti: in tal caso, l'iscrizione al corso avverrà sotto condizione, fino alla consegna dei documenti originali, che dovrà avvenire entro la conclusione del percorso, pena decadenza.

Articolo 12 - Iscrizione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione

1. Nel caso in cui il master, corso di perfezionamento o corso di formazione sia ad accesso libero l'ammissione avviene per iscrizione diretta.
2. Nel caso in cui il master, corso di perfezionamento o corso di formazione preveda un numero di posti limitato (numero programmato) l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione o attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti.
3. La scadenza delle iscrizioni ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione viene fissata nel manifesto degli studi o nel bando di ammissione in base alla tempistica stabilita annualmente nelle Linee Guida Operative.
4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di persone iscritte, su espressa richiesta della Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, la scadenza di iscrizione può essere prorogata fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni con conseguente proroga della data di avvio delle attività didattiche.

5. I master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione che non raggiungono il numero minimo di persone iscritte non possono essere attivati tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS). A tal fine la Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione dovrà allegare alla richiesta di attivazione la riformulazione del piano finanziario sulla base delle effettive entrate, realizzando la parità tra costi e ricavi del piano finanziario.
6. Sono ammesse iscrizioni a singoli insegnamenti. All'atto della presentazione della proposta istitutiva o di rinnovo le strutture didattiche dovranno indicare per quali insegnamenti è prevista tale possibilità. L'importo del contributo di iscrizione sarà stabilito annualmente nelle Linee Guida Operative. Sul contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti non è prevista la quota di cui all'art. 25 co. 3. Al termine di ciascun insegnamento, previo superamento della relativa prova di verifica, gli studenti e le studentesse acquisiranno i relativi crediti. Non è prevista l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati dallo stesso master, corso di perfezionamento o corso di formazione a cui si è iscritti ovvero presenti nel proprio piano di studio. Gli esami devono essere sostenuti entro la conclusione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione di riferimento. Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo di iscrizione.

Articolo 13 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione e il pagamento del relativo contributo avvengono, utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito web dell'Ateneo, secondo le specifiche modalità indicate nei bandi e manifesti dei master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione. L'iscrizione avviene tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), secondo le scadenze stabilite annualmente, allegando direttamente nella procedura online la documentazione richiesta, in versione digitale.
2. Non è previsto il rimborso delle quote di iscrizione; solo in caso di revoca del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, per mancato raggiungimento del numero minimo, l'Università provvederà a rimborsare d'ufficio il contributo versato ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione. In caso rinuncia o abbandono volontario della frequenza al master, corso di perfezionamento o corso di formazione, non verrà effettuato alcun rimborso degli importi versati.
3. Una volta formalizzata la procedura di iscrizione, non è possibile effettuare procedura di passaggio ad altro percorso di studio attivato presso l'Ateneo.
4. La struttura didattica, all'atto della presentazione della proposta di istituzione/rinnovo del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, potrà prevedere il versamento del contributo totale annuo di iscrizione in non più di due rate, oltre alla tassa regionale prevista per il diritto allo studio universitario. In tal caso, col versamento della prima rata dovrà essere garantita la copertura delle spese fisse, quelle di docenza, incarichi seminariali e la quota da destinare al

bilancio di Ateneo. Per i corsi biennali la copertura delle spese fisse dovrà essere garantita col versamento della prima rata del primo anno.

Articolo 14 - Abbreviazione di corso e riconoscimento crediti

1. Il Consiglio didattico del master, corso di perfezionamento o corso di formazione o una apposita Commissione individuata, può, su richiesta della persona interessata, secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico bando/manifesto, riconoscere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza:
 - a) crediti formativi universitari acquisiti in altri percorsi di studio;
 - b) conoscenze e abilità professionali, nonché informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, fino ad un massimo di 12 CFU.
2. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà di norma diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione. Tuttavia, nella proposta di istituzione/rinnovo potranno essere previste, purché sia garantita la parità tra costi e ricavi del piano finanziario, riduzioni fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) del contributo, che dovranno essere adeguatamente motivate e riportate nel bando/manifesto.
3. Per i master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione di durata biennale, in relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la struttura didattica, secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico bando/manifesto, può abbreviare la durata del corso di studio e prevedere l'ammissione diretta al secondo anno, se attivo. La richiesta di abbreviazione di corso deve avvenire contestualmente all'immatricolazione: la documentazione, fornita in versione digitale a cura dello studente, viene inoltrata alla struttura didattica competente, che procede all'eventuale riconoscimento. L'abbreviazione di carriera è consentita anche per i master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione ad accesso programmato, secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico bando di ammissione.
4. Gli insegnamenti convalidati vengono inseriti tramite l'attribuzione di un voto o di una idoneità, prevedendo come data quella della delibera di riconoscimento o, in assenza, la data di iscrizione.
5. Avverso la delibera di riconoscimento, lo studente può proporre istanza di revisione entro massimo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di istanze presentate a ridosso della prova finale, comunque entro la data di presentazione della domanda di conseguimento titolo.

Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione alle persone iscritte di borse di studio o di altre forme di agevolazione consistenti nella copertura totale o parziale del contributo

di iscrizione, stabilendone, in sede di proposta, le modalità e i criteri di conferimento e l'importo, nei limiti del pareggio tra costi e ricavi del piano finanziario.

2. L'attribuzione delle agevolazioni deve avvenire attraverso la graduatoria di ammissione al master, corso di perfezionamento o corso di formazione, se l'accesso è a numero programmato; in caso di master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione ad accesso libero o ad esaurimento posti, l'attribuzione avviene attraverso graduatoria dei soli richiedenti l'agevolazione.
3. L'Università può concedere agevolazioni economiche, consistenti nella riduzione del contributo per l'iscrizione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione, in favore di personale dipendente/aderente/associato di enti o soggetti esterni. La concessione di tali agevolazioni è disciplinata secondo quanto regolamentato dall'Ateneo in tema di criteri e modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla L. 7 agosto 1990, n. 241 ed è subordinata al raggiungimento della parità tra costi e ricavi del piano finanziario del master/corso.
4. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici economici dovranno essere dettagliati nel bando/manifesto per l'ammissione al master, corso di perfezionamento o corso di formazione nonché sul sito web "*Amministrazione Trasparente*", unitamente agli elenchi dei soggetti beneficiari.

SEZIONE III – Iscrizioni a numero chiuso programmato

Articolo 16 - Bando di ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione a numero programmato è emanato con decreto del Rettore. Esso deve indicare:
 - a) la composizione del Consiglio didattico, ed eventuale Comitato di indirizzo;
 - b) l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
 - c) il numero complessivo dei candidati da ammettere, nonché il numero minimo di iscritti il cui mancato raggiungimento comporta l'impossibilità di attivazione del corso;
 - d) l'articolazione delle attività formative e dei tirocini (opzionali per i corsi di perfezionamento/formazione) e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche, del tirocinio, e della prova finale;
 - e) i crediti eventualmente riconoscibili;
 - f) la sede o le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
 - g) eventuali collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del corso;
 - h) il contributo richiesto alle persone iscritte;
 - i) la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;
 - j) la data di svolgimento delle eventuali prove di ammissione;

- k) i criteri per la formulazione dell'eventuale graduatoria di merito;
 - l) le eventuali agevolazioni previste.
2. Non sono ammesse proroghe alle scadenze indicate nei bandi di ammissione tranne in casi motivati e autorizzati dal Direttore del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS).

Articolo 17 - Commissione incaricata della selezione dei candidati

1. Qualora sia prevista una selezione dei candidati, nella proposta istitutiva deve essere indicata la composizione della Commissione incaricata della valutazione, prevedendo almeno tre componenti, di cui almeno uno scelto tra personale docente e ricercatore dell'Ateneo e almeno due supplenti.
2. La designazione della Commissione avviene contestualmente all'approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo. La convocazione della Commissione avviene a cura della Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione.
3. Espletate le prove di ammissione la Commissione trasmette, all'ufficio competente tramite interoperabilità, i relativi verbali contenenti la graduatoria generale di merito redatta secondo i criteri indicati nel bando di ammissione. Gli atti concorsuali vengono trasmessi dall'ufficio competente al Rettore per l'approvazione.

Articolo 18 - Procedura di selezione per l'ammissione a master/corsi a numero chiuso programmato

1. La procedura di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato avviene mediante la valutazione dei candidati da parte della Commissione incaricata della selezione.
2. La valutazione viene effettuata attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e/o curriculum vitae, prova scritta, prova orale/colloquio. Le modalità sono stabilite all'atto dell'approvazione della proposta di istituzione/rinnovo del master, corso di perfezionamento o corso di formazione.

SEZIONE IV – Attività, verifiche e titolo finale

Articolo 19 - Attività, durata, crediti

1. I master di primo e secondo livello, di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, hanno, di norma, una durata annuale e rilasciano almeno 60 (sessanta) crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica o magistrale. Possono essere organizzati master di primo e secondo livello di durata biennale che rilasciano almeno 120 (centoventi) crediti.
2. Le attività formative nei master di primo e secondo livello possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori e seminari: tali attività devono essere erogate per un numero di ore annuali di didattica assistita non inferiore a 300 (trecento) e distribuite in modo da garantire un

adeguato apprendimento. I master di primo e secondo livello prevedono altresì un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso.

3. I corsi di perfezionamento e i corsi di formazione, di cui all'art. 8 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, rilasciano un numero di crediti complessivamente non superiore a 60 (sessanta).
4. Le attività formative nei corsi di perfezionamento e di formazione possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori e seminari. Possono prevedere, altresì, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, agli obiettivi del corso.
5. La frequenza alle formative di master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione è obbligatoria. Nel bando/manifesto può essere indicata la percentuale di assenze che gli studenti possono effettuare senza che perdano il diritto di accesso alla prova finale. Il rispetto dell'obbligo di frequenza è accertato dalla Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione.
6. Gli studenti hanno la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e di iscriversi ex-novo ad altro percorso di studio attivato presso l'Ateneo, compatibilmente con le tempistiche di iscrizione. La rinuncia deve essere manifestata in modo che risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale. A coloro che hanno rinunciato agli studi possono essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa, nei casi previsti dalla normativa vigente. L'abbandono volontario dalla frequenza del master, corso di perfezionamento o corso di formazione comporta decadenza al termine dell'anno accademico di riferimento.
7. E' prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a :
 - a) due diversi corsi di laurea, laurea magistrale o master, anche in più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
 - b) a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione (ad eccezione dei corsi di specializzazione medica);
 - c) a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

La doppia iscrizione è consentita presso istituzioni italiane ed estere, fermo restando il possesso dei titoli richiesti per procedere all'iscrizione.

È previsto il divieto di iscrizione contemporanea allo stesso master, corso di perfezionamento o corso di formazione, anche se in due università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale diversi. Sulla contemporanea iscrizione a stesso master, corso di perfezionamento o corso di formazione delibera il Consiglio didattico o commissione da esso delegata: fino al recepimento della delibera di ammissione, alla persona candidata è concessa l'iscrizione sotto condizione.

Articolo 20 - Verifiche periodiche

1. L'assegnazione dei crediti per i master di primo e secondo livello avviene attraverso il superamento delle verifiche periodiche o di una prova cumulativa al termine di ciascun anno accademico, valutate in trentesimi e la registrazione dell'attività di tirocinio.
2. L'assegnazione dei crediti per i corsi di perfezionamento o corsi di formazione avviene attraverso il superamento delle eventuali verifiche periodiche o di una prova cumulativa al termine di ciascun anno accademico, valutate in trentesimi. In assenza di verifiche periodiche i crediti sono assegnati attraverso il superamento della prova finale.
3. Le verifiche periodiche sono volte all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi svolta davanti a una commissione giudicatrice, riunita in presenza. Le prove comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un'idoneità. I CFU sono acquisiti se la votazione è uguale o superiore a 18/30 o se si consegue l'idoneità. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode, che verrà conteggiata nella media generale come 1 punto supplementare. Le prove che prevedono un'idoneità vengono stabilite nel bando/manifesto e non concorrono a formare la media di profitto.
4. Si possono sostenere esami solamente per gli insegnamenti presenti nel proprio piano di studio. Gli studenti in difetto di tasse e contributi non possono sostenere esami.
5. Per essere ammessi a sostenere gli esami, è necessario iscriversi all'appello tramite procedura telematica. Il riconoscimento dello studente avverrà tramite verifica, da parte della commissione, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La verbalizzazione dell'esame di profitto, e della eventuale attività di tirocinio, a cura del docente responsabile, dotato di firma digitale per questo scopo, avviene mediante l'utilizzo di una procedura telematica, che può prevedere una fase di accettazione/rifiuto del voto da parte degli studenti.
7. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente, gli studenti possono rifiutare il voto/giudizio proposto tramite la procedura informatica entro la scadenza fissata dal docente. Il voto/giudizio rifiutato non ha conseguenze per il curriculum accademico. È anche possibile ritirarsi durante le prove d'esame, senza conseguenze per il proprio curriculum accademico.
8. Non può essere ripetuto un esame:
 - a) già sostenuto, il cui esito non sia stato rifiutato entro la scadenza, anche se la verbalizzazione online non è ancora stata completata;
 - b) il cui esito sia già stato verbalizzato;
 - c) riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.
9. Le verifiche periodiche sono svolte in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) potranno essere svolte in videoconferenza, tramite l'utilizzo di

sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice.

Articolo 21 - Prova finale Master di primo e secondo livello

1. Il conseguimento del titolo di master di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, è subordinato al superamento di una prova finale i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli bandi/manifesti e valutata dalla Commissione di esame finale. La valutazione della commissione è espressa in trentesimi: la prova si intende superata con una votazione minima di 18/30. La commissione, in caso di votazione massima (30/30), e su decisione unanime, può concedere la lode. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del master e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di attivazione del master o, in caso di master biennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attivazione del secondo anno di master. Gli studenti che non conseguono il titolo di master entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza. Nei master di durata biennale l'interruzione degli studi al primo anno non può prevedere il rilascio di alcun titolo di master: allo studente potrà essere rilasciata certificazione relativa ai crediti acquisiti.
2. Possono iscriversi, a fronte del pagamento dell'importo stabilito nelle Linee guida operative, a un master in qualità di fuori corso, previa istanza del richiedente e delibera di ammissione del Consiglio didattico, coloro che, già immatricolati al medesimo master nell'anno accademico immediatamente precedente, non abbiano conseguito il titolo in quanto, pur avendo ottemperato agli obblighi di frequenza, non hanno superato gli esami di profitto e/o la prova finale.
3. L'iscritto al master in qualità di fuori corso nell'anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di studente.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova finale di master, gli studenti devono presentare domanda di conseguimento titolo online. Le scadenze per presentare domanda sono disponibili nell'area web a loro dedicata.
5. Per l'ammissione alla prova finale di master gli studenti devono aver conseguito tutti i crediti formativi corrispondenti agli esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico. In particolare, questi devono essere registrati tutti entro almeno 13 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei lavori della Commissione.
6. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato per l'esame finale di master devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche nei giorni successivi.
7. La data di conseguimento titolo di master sarà quella in cui la Commissione proclamerà l'esito dell'esame finale. Non è possibile ripetere la prova finale.

8. Le prove finali sono svolte in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) i predetti esami potranno essere svolti in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice

Articolo 22 - Prova finale corsi di formazione e corsi di perfezionamento

1. Il rilascio dell'attestato finale per i corsi di perfezionamento o corsi di formazione, è subordinato al superamento di una prova finale i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli bandi/manifesti e valutata dalla Commissione di esame finale. La valutazione della commissione è espressa in trentesimi: la prova si intende superata con una votazione minima di 18/30. La commissione, in caso di votazione massima (30/30), e su decisione unanime, può concedere la lode. La prova finale deve essere effettuata al termine delle attività didattiche del corso e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di attivazione del corso o, in caso di corso biennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attivazione del secondo anno di corso. Gli studenti che non superano la prova finale entro la suddetta scadenza incorrono nella decadenza. Nei corsi di durata biennale l'interruzione degli studi al primo anno non può prevedere il rilascio di alcun attestato: allo studente potrà essere rilasciata certificazione relativa ai crediti acquisiti.
2. Possono iscriversi, a fronte del pagamento dell'importo stabilito nelle Linee guida operative, a un corso di perfezionamento o corso di formazione in qualità di fuori corso, previa istanza del richiedente e delibera di ammissione del Consiglio didattico, coloro che, già immatricolati al medesimo corso di perfezionamento o corso di formazione nell'anno accademico immediatamente precedente, non abbiano ottenuto l'attestato finale in quanto, pur avendo ottemperato agli obblighi di frequenza, non hanno superato gli esami di profitto e/o la prova finale.
3. L'iscritto al corso di perfezionamento o corso di formazione in qualità di fuori corso nell'anno accademico immediatamente successivo, che non superi la prova finale entro l'ultima sessione dell'anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di studente.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova finale di corso di perfezionamento o corso di formazione, gli studenti devono presentare domanda di conseguimento titolo online. Le scadenze per presentare domanda sono disponibili nell'area web a loro dedicata.
5. Per l'ammissione alla prova finale di corso di perfezionamento o corso di formazione gli studenti devono aver conseguito tutti i crediti formativi corrispondenti agli eventuali esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico. In particolare, questi devono essere registrati tutti entro almeno 13 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei lavori della Commissione.
6. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato per l'esame finale di corso di perfezionamento o corso di formazione, devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche nei giorni successivi.

7. La data della prova finale di corso di perfezionamento o corso di formazione sarà quella in cui la Commissione proclamerà l'esito dell'esame finale. Non è possibile ripetere la prova finale.
8. La prova finale è svolta in presenza. In caso di motivate esigenze (motivi di sicurezza, emergenza sanitaria o altro) i predetti esami potranno essere svolti in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione degli studenti e che consentano di interagire con la commissione esaminatrice.

Articolo 23 - Rilascio del titolo finale di master

1. I titoli accademici di master conferiti dall'Università di Ferrara vengono rilasciati in nome della legge previa consegna di una pergamena attestante il titolo stesso.
2. A conclusione del master verrà rilasciata la pergamena finale, che comprenderà le seguenti informazioni:
 - a) il totale dei crediti acquisiti;
 - b) l'indicazione dell'eventuale curriculum.
3. Nella pergamena di master, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica nel momento del rilascio, non è indicato il voto conseguito nell'esame finale, ad eccezione dell'eventuale lode.
4. In caso di smarrimento o distruzione o furto o danneggiamento del diploma originale, viene rilasciato un duplicato, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di autocertificazione che attesti l'accaduto. È previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di amministrazione; il duplicato è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica, che il titolo è duplicato della pergamena originale.
5. Il rilascio di nuova pergamena a seguito di cambiamento di dati anagrafici e/o di sesso non rappresenta duplicato e comporta il pagamento del contributo previsto.
6. Il contributo per il rilascio del titolo finale è ricompreso nella quota d'iscrizione al master.

Articolo 24 - Rilascio attestato finale di corso di perfezionamento e corso di formazione

1. A conclusione del corso di perfezionamento o corso di formazione verrà rilasciato un attestato finale, che comprenderà le seguenti informazioni:
 - a) il totale dei crediti acquisiti;
 - b) l'indicazione dell'eventuale curriculum.
2. Nell'attestato di corso di perfezionamento o corso di formazione, firmato dal Rettore e dal Direttore Generale in carica nel momento del rilascio, non è indicato il voto conseguito nell'esame finale, ad eccezione dell'eventuale lode.
3. Nei casi di smarrimento o distruzione o furto o danneggiamento degli attestati originali, viene rilasciato un duplicato, su richiesta dell'interessato, previa presentazione di autocertificazione che attesti l'accaduto. È previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di

amministrazione; il duplicato è la riproduzione esatta dell'attestato originale cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica, che il documento è duplicato dell'attestato originale.

4. Il rilascio di nuovo attestato a seguito di cambiamento di dati anagrafici e/o di sesso non rappresenta duplicato e comporta il pagamento del contributo previsto.
5. Il contributo per il rilascio dell'attestato finale è ricompreso nella quota d'iscrizione al corso di perfezionamento o corso di formazione.

SEZIONE V – Aspetti finanziari

Articolo 25 - Finanziamento e piano finanziario

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del master, corso di perfezionamento o corso di formazione, ad eccezione dei costi relativi alla tassa regionale e l'imposta di bollo, è assicurata:
 - a) dai contributi delle persone iscritte;
 - b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni;
 - c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) da eventuali finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
2. Nel caso di master, corso di perfezionamento o corso di formazione articolati su anni accademici diversi l'acquisizione dei fondi provenienti da enti e soggetti esterni deve avvenire in unica soluzione oppure rateizzato con adeguate garanzie bancarie o assicurative.
3. Nei piani finanziari di ciascun master, corso di perfezionamento o corso di formazione dovrà essere prevista una quota a copertura dei costi generali di Ateneo nonché di quelli derivanti dalle strategie di sviluppo e promozione dei corsi. La suddetta quota è pari al 10% (dieci per cento) del contributo a carico delle persone iscritte, con un minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione; per i corsi di breve durata, che prevedono l'acquisizione di non più di 6 (sei) CFU, non è previsto alcun limite minimo. Una percentuale del 70% della quota sopraindicata verrà destinata a copertura delle spese generali di gestione delle attività del Centro strategico di Ateneo Unife Master School, mentre una percentuale pari al 30% sarà prevista a favore del Fondo per la premialità, da destinare secondo le regole del Fondo Comune.
4. Nei piani finanziari dei master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione a numero programmato, per l'accesso ai quali è previsto l'espletamento di una procedura concorsuale, è prevista una quota forfetaria per "spese amministrative concorsuali" di importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per i master, corsi di perfezionamento o corsi di formazione articolati su più anni accademici dovrà essere redatto un piano finanziario riferito a ciascun anno di attivazione; il contributo potrà

essere suddiviso su ciascun anno accademico, ma la copertura delle spese fisse, comprese le spese di docenza, dovrà essere garantita dal piano finanziario del primo anno.

Articolo 26 - Piano finanziario definitivo

1. Per ogni master, corso di perfezionamento o corso di formazione attivato deve essere redatto annualmente, a cura della Direzione del master, corso di perfezionamento o corso di formazione medesimo, il piano finanziario definitivo, secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida Operative: il piano, sottoscritto dalla Direzione del master/corso e dal Segretario/a o Manager amministrativo/a della struttura didattica di gestione dei fondi, deve essere inoltrato in interoperabilità all'ufficio Unife Master school.
2. Verranno effettuate le assegnazioni dei fondi sulla base di quanto indicato nel piano definitivo. Eventuali variazioni successive andranno debitamente motivate ed approvate dalla struttura didattica competente garantendo la parità tra costi e ricavi del piano finanziario e il rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida Operative.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E RINVII

Articolo 27 - Linee guida operative

Le Linee Guida contengono gli indirizzi operativi per la programmazione dell'offerta post-laurea dell'anno accademico successivo. Esse sono approvate annualmente dal Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) previa acquisizione delle proposte di modifica o integrazioni da parte degli uffici competenti per le parti di interesse.

Articolo 28 - Derghe

Su proposta motivata della struttura didattica competente, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare deroghe al presente regolamento sentito il parere preventivo del Consiglio Direttivo del Centro di Alta Formazione Unife Master School (UMS) e del Senato Accademico.

Articolo 29 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti in vigore in materia di master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione nonché alle Linee Guida Operative.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.